

**Accordo stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm. tra le Parti
CGIL, CISL e UIL e Fondazione Bruno Kessler**

Premesso che:

- le Parti hanno sottoscritto in data 31 marzo 2009 l' "Accordo stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm" che all'art. 2 riporta la deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368/2001" per effetto della quale:

- a) per il personale di Ricerca inquadrato come ricercatore di 1^a,2^a,3^a e 4^a fascia e tecnologo 1^a,2^a e 3^a fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti è fissato in complessivi sei (6) anni. Decorso detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.
- b) per il personale tecnico, amministrativo e Tecnologo 4^a fascia il termine di durata massima dei rapporti di lavoro per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti è confermato in complessivi tre (3) anni. Decorso detto termine il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, salvo esplicita richiesta del lavoratore di preferire un contratto di collaborazione.
- c) Omissis
- d) Omissis

- la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 3126/2010:

- a) invitava la Fondazione Bruno Kessler a presentare per il comparto Amministrazione e Servizi di supporto un apposito progetto di quantificazione della dotazione stabile del personale
- b) chiariva che per il personale di ricerca la citata Fondazione poteva procedere a stabilizzazioni di personale precario (tempo determinato e collaborazioni) non oltre il raggiungimento dell'incidenza del personale a tempo indeterminato nella misura di 2/3 rispetto al personale complessivo espresso in termini di unità equivalenti (tempo indeterminato, determinato e Copro) al 31 dicembre 2010.

- la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 652/2011 in virtù della documentazione prodotta dalla Fondazione, la autorizzava, per il Comparto Amministrazione e servizi di supporto, ad una dotazione stabile di 110 unità equivalenti.
- in virtù delle deliberazioni di cui sopra il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 28 giugno 2011, preso atto che non vi è più personale che abbia maturato almeno 7 anni di anzianità, presupposto su cui si fondava il comma a) dell'articolo 73 del CCPL per il Personale delle Fondazioni, ha determinato nell'arco temporale 2011-2013 in 12 le nuove posizioni da ricoprire per il Comparto Amministrazione e servizi di supporto e in 12 le nuove posizioni da ricoprire per il personale di ricerca.
- che nel nuovo processo di consolidamento della dotazione organica di cui sopra è cenno è intenzione della Fondazione procedere ad una verifica del patrimonio delle competenze che sia la più ampia possibile tale da coinvolgere tutto il personale a tempo determinato e i collaboratori a progetto con contratto superiore ai 6 mesi, da parte di commissioni insediate secondo i principi di competenza e imparzialità;
- che la verifica di cui sopra è cenno dovrà tener conto dei principi di "programmazione", "trasparenza" e "tracciabilità" citati al comma b) del già indicato articolo 73;

tutto ciò premesso le Parti

- considerate la difficoltà di riuscire a dare attuazione a quanto previsto in premessa ed in particolare di ultimare il processo di verifica prima delle naturali scadenze contrattuali del personale oggi impiegato;
- richiamata la possibilità prevista dall'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. 368/2001 citato in premessa, di derogare in tutto o in parte alle norme introdotte dalla legge n. 247/2007 in materia di limite temporale di utilizzo dei contratti a tempo determinato, mediante disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

concordano quanto segue:

F.TO IN ORIGINALE

al fine di permettere la conclusione del processo di verifica di cui in premessa è cenno prima delle scadenze contrattuali del personale oggi impiegato, tutti i contratti in scadenza da oggi fino al 30 luglio 2012 possono essere prorogati sino al 31 luglio 2012 senza che la proroga possa costituire elemento per considerare il rapporto di lavoro come a tempo indeterminato.

In questo caso specifico il dettato di cui all'art. 2 dell'“Accordo stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 e ss.mm” in data 31 marzo 2009 viene soppresso.

Povo, 2 agosto 2011

CGIL – rappresentata da dott.sa Claudia Loro

CGIL – rappresentata da dott. Alberto Lavelli

CISL – rappresentata da dott. Roberto Valcanover

CISL – rappresentata da sign. Michele Federizzi

UIL – rappresentata da dott.sa Silvia Bertola

UIL – rappresentata da dott. Francesco Rocca

Fondazione Bruno Kessler – rappresentata da dott. Pietro Osello

F.TO IN ORIGINALE